

Le semplificazioni per le imprese di minori dimensioni

RAFFAELE MARCELLO

LE NOVITÀ SUL BILANCIO CIVILISTICO E FISCALE E GLI INTERVENTI OIC

GIOIA TAURO, 8 APRILE 2016

Origine delle modifiche

La revisione della direttiva contabilità (direttiva 2013/34/UE) parte anche dal principio di «pensare prima alle piccole imprese» («think small first»), riducendo, tra le altre cose, i carichi amministrativi (*administrative burden*) in capo a tali realtà

Le previsioni normative, promulgate dall'Unione Europea e dal legislatore nazionale, interessano le società di capitali che non applicano gli IFRS, primariamente, quindi, le PMI

Questo significa che le nuove norme coinvolgono più del 99% delle società di capitali che operano a livello nazionale

Le «vecchie» previsioni del codice civile saranno utilizzate per l'ultima volta con la redazione dei bilanci che hanno chiuso l'esercizio al 31 dicembre 2015

Le «nuove» disposizioni di cui parliamo nella relazione saranno applicabili ai bilanci che hanno inizio a partire dal 1° gennaio 2016

Categorie di società riconosciute dal codice ai fini di bilancio

Società quotate ed altri enti vigilati da Consob

Enti vigilati da Banca d'Italia

Imprese assicurative (in talune circostanze)

facoltà ex dl 91/2014

Non piccole

Piccole

Micro

IFRS

norme del codice civile

La categoria delle «medie imprese» non è riconosciuta a livello nazionale

La categoria delle piccole società

Una società «diventa» piccola quando non supera per due esercizi consecutivi almeno due dei limiti sotto indicati (art.2435-*bis*, co.1, cc):

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità

I limiti sono stati, quindi, mantenuti inalterati

Specularmente, una società “diventa” non piccola quando supera per due esercizi consecutivi le predette soglie (art.2435-*bis*, co.8, cc)

La categoria delle micro-impres

Le micro-impres sono definite come società che non rientrano per due esercizi consecutivi nei parametri di seguito riportati (2435-ter, co.1, cc):

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350 000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio

I parametri quantitativi contenuti nel 2435-ter, cc rappresentano la metà dei parametri (massimi) indicati dalla direttiva 2013/34/UE

In linea con quanto disposto per le piccole, si diventa micro-impres quando non sono superati per due esercizi consecutivi gli indicati parametri, così come non si rientra più nella categoria quando sono superati per due esercizi consecutivi le soglie previste (2435-ter, co.4, cc)

Considerazioni sulle semplificazioni

Le modalità con cui fruire delle semplificazioni concesse non muta

In estrema sintesi, si osserva che restano valide le seguenti considerazioni:

- ❑ il disposto del codice si riferisce agli “esercizi”, ossia ai “periodi amministrativi”, e non agli anni solari e che la media dei dipendenti è calcolata su media giornaliera
- ❑ le società di minori dimensioni hanno “facoltà” di godere delle semplificazioni previste (anche solo di alcune di queste, cd «bilanci misti»), redigendo bilanci in forma semplificata. Questo significa che tali società, laddove lo ritenessero opportuno, possono utilizzare le disposizioni del bilancio redatto in forma “ordinaria” (oppure, per le micro-imprese, anche il bilancio in forma abbreviata *ex art.2435-bis, cc*)
- ❑ Il codice richiede di riportare “informazioni complementari”, laddove queste siano necessarie per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale (art.2423, co.3, cc)

Considerazioni sul superamento dei limiti

La norma non chiarisce, in realtà, quale sia l'esercizio a partire dal quale siano applicabili (o non applicabili) le disposizioni per le piccole società o (adesso) per le micro-imprese

Un precedente documento del Consiglio nazionale (2012) affermava prudenzialmente che: “[p]ur esistendo diverse interpretazioni sul significato delle parole “per due esercizi consecutivi” e “per il secondo esercizio consecutivo”, in un’ottica prudenziale si ritiene opportuno usufruire della facoltà prevista dal primo comma a partire dal bilancio relativo all’esercizio successivo a quello nel quale non vengono superati per la seconda volta i limiti.

Invece, ai fini dell’obbligo di redigere in forma ordinaria il bilancio, si suggerisce di provvedere sin dal bilancio relativo all’esercizio nel quale, per la seconda volta consecutiva, vengono superati i detti limiti.

A titolo esemplificativo, si supponga che una società che ha sempre redatto il bilancio in forma ordinaria non superi due dei tre limiti dell’art 2435-*bis*, co.1 per gli esercizi 2010 e 2011. In questa circostanza, si suggerisce di redigere in forma abbreviata il bilancio a partire dall’esercizio 2012.

Al contempo, si consideri la situazione in cui una società che redigeva il bilancio in forma abbreviata, superi due dei tre limiti dell’art 2435-*bis*, co.1 per gli esercizi 2010 e 2011. In tale fattispecie, si ritiene preferibile, sempre in ottica prudenziale, redigere già il bilancio 2011 in forma ordinaria”

Analoghe considerazioni valgono per il superamento dei parametri delle micro-imprese

Il bilancio delle piccole società: Schemi di bilancio

Stato patrimoniale. L'unica modifica apportata consiste nel prevedere che il fondo ammortamento e le svalutazioni accumulate delle immobilizzazioni materiali e immateriali, come già avviene per le società non-piccole, non siano più detratti direttamente dal prospetto. L'informazione di tali valori è, in ogni caso, reperibile nella nota integrativa (art.2427, co.1, n.2, cc)

Conto economico. E' concesso, a seguito dell'introduzione di un'apposita contabilizzazione per gli strumenti finanziari derivati (art.2426, co.1, n.11-bis, cc), di aggregare, insieme ai valori concernenti le rivalutazioni delle partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie e titoli del circolante diversi dalle partecipazioni, anche le rideterminazioni di valore in aumento degli strumenti finanziari derivati (nuova sottovoce d18(d)). Lo stesso dicasi per le svalutazioni dei sopra richiamati elementi che possono essere aggregate con i decrementi di valore dei derivati (nuova sottovoce d19(d))

Le società piccole sono esentate, quindi, dalla predisposizione del *rendiconto finanziario* (art.2423-ter, cc), richiesto obbligatoriamente con il decreto bilanci per la redazione del bilancio d'esercizio delle società non piccole. Il rendiconto finanziario non poteva esser richiesto alle società piccole, considerato che –come ricorda la relazione illustrativa al decreto- l'introduzione di documenti di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla direttiva può essere prevista solo per le società non piccole

Non sono più presenti (come per le società non-piccole) i *conti d'ordine*

Criteri di valutazione

Il decreto bilanci introduce semplificazioni anche in termini di criteri di valutazione

Il codice civile ha introdotto il criterio del costo ammortizzato per titoli immobilizzati, crediti e debiti. Per le piccole sono stati riproposti gli attuali criteri di valutazione, ossia: costo di acquisto per i titoli immobilizzati; valore di presumibile realizzo per i crediti; e valore nominale per i debiti

L'esenzione è una facoltà concessa in ottica semplificatoria dal legislatore. Una società piccola, nel caso in cui opti per l'adozione del costo ammortizzato, segue le nuove disposizioni del codice civile (art.2426, co.1, nn. 8 e 12, cc). Le norme transitorie consentono a tutte le società di adottare il costo ammortizzato in via prospettica, ossia continuando a contabilizzare le poste interessate iscritte in bilancio prima del 1° gennaio 2016 con i vecchi criteri

Le piccole società sono tenute a contabilizzare gli strumenti finanziari derivati, in base a quanto disposto dal novellato art.2426, co.1, n.11-*bis*, cc

Nelle Bozze di OIC 15, Crediti, e OIC 19, Debiti si legge che «Quando le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-*bis* del codice civile si avvalgono della facoltà di valutare i debiti al costo ammortizzato, esse ne danno menzione in nota integrativa»

Nota integrativa

Sono concesse alle società piccole una serie di importanti semplificazioni concernenti la redazione della nota integrativa

Il nuovo disposto indica in positivo, come previsto dall'impostazione di «massima armonizzazione» della direttiva, le *disclosure* che devono essere riportate nella nota, mentre la vecchia previsione codicistica indica (in negativo) cosa le imprese possono non inserire in nota integrativa

La distinzione è importante: il disposto del nuovo art.2427, cc richiede cosa inserire, il dettato del vecchio art.2427, cc prevede una facoltà a «non inserire».

Le informazioni sono sicuramente numericamente inferiori rispetto al passato. L'intendimento del legislatore dell'Unione Europea è di mantenere le informazioni ritenute utili per i lettori del bilancio delle piccole società. In questa previsione, minori informazioni non coinciderebbero con peggiore informativa

Resta da comprendere se OIC recupererà alcune delle informazioni perse

Il bilancio delle micro-imprese

Schemi di bilancio

Le micro-imprese ripropongono le semplificazioni delle piccole, incluso, ovviamente, l'esenzione dalla redazione del rendiconto finanziario

Criteri di valutazione

Sono, allo stesso tempo, riproposte anche le semplificazioni concernenti i criteri di valutazione delle piccole. Anche le micro-imprese sono, quindi, esentate dall'applicazione del metodo del costo ammortizzato

In aggiunta, le micro-imprese “non devono” seguire (trattasi di obbligo, non di facoltà) le norme in materia di:

- deroga all'applicazione delle norme del codice civile per il raggiungimento della rappresentazione veritiera e corretta (art.2423, co.5, cc);
- contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati, secondo quanto previsto dalla nuova pertinente disciplina (art.2426, co.11-*bis*, cc).

Nota integrativa e relazione sulla gestione

La principale semplificazione per le micro-imprese consiste nell'esenzione dalla predisposizione della nota integrativa, nel caso in cui siano fornite le informazioni concernenti:

- l'importo totale di impegni, garanzie e passività potenziali che non risultano dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime (art.2427, co.1, n.9, cc)
- l'importo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, specificando: “il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria” (art.2427, co.1, n.16, cc)

Relazione sulla gestione

Le piccole società e le microimprese sono esentate dalla predisposizione della relazione sulla gestione quando riportano le predette informazioni dei numeri 3 e 4 dell'art.2428, cc in calce allo stato patrimoniale

Anche se non specificato, sembra di poter dire che, qualora sia predisposta, per scelta delle micro, la nota integrativa con le semplificazioni previste dall'art.2435-*bis*, cc, tale informazione sia resa coerentemente nella nota. Le informazioni richieste si sommano chiaramente a quelle sopra previste per l'esenzione dalla predisposizione della nota integrativa

Considerazioni conclusive/aggiuntive

Solo semplificazioni?

Meno informazioni = minore informativa?

Società di persone

XBRL